



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Rampone Michele

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
95	04/09/2024	17	6

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81. Illecito amministrativo ex art. 133 comma 1 del D.lgs. 152/2006. Ditta New Vision s.r.l. - Impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti per la produzione di compost sito in c.da Pianelle area PIP del comune di Sassinoro (BN).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
- b. la L. 689/1981 disciplina i procedimenti amministrativi finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative;
- c. il D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” all'art. 135 prevede che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n.689, la Regione o la Provincia Autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art.133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- d. l'allora Ciclo Integrato delle Acque dall'AGC 05, con D.D. n. 242 del 24/06/2011 ha determinato i *“Criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limiti delle sanzioni stabiliti dal D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.”*;
- e. con D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012 e dalla D.G.R. n. 619 dell'08/11/2016, le competenze in materia di applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art. 133 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sono state attribuite alle U.O.D. –Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell'ambito del proprio territorio provinciale;

RILEVATO CHE:

- a. la società NEW VISION S.R.L., con sede legale in Pompei (NA) alla Via Lepanto n. 84 ed Opificio in Sassinoro alla Contrada Pianelle (zona PIP), legalmente rappresentata dal ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** con D.D. n. 5 del 08/03/2018 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06, alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di compost;
- b. il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale Nucleo Operativo Ecologico di Napoli, con comunicazione a mezzo PEC del 03.05.2023 acquisita al protocollo regionale al n. 228165 di pari data, trasmetteva a questa UOD il Verbale n.12/5 del 11.04.2023 di contestazione di illecito amministrativo ai sensi della L. n. 689/81 (notificato in data 17.04.2023), unitamente al Rapporto di prova n. 780 EM BN dell'Arpac Dipartimento Provinciale di Benevento, a carico del ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** in qualità di Legale Rappresentante della ditta NEW VISION S.R.L., per il superamento del valore limite per il parametro *Escherichia coli*, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 133 c.1 del D.lgs. n. 152/2006;
- c. il suddetto verbale di contestazione prevedeva, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/81, che la NEW VISION S.R.L. poteva, entro 30gg dalla notifica dello stesso, presentare scritti difensivi, documenti o richiedere audizione;
- d. con comunicazione a mezzo PEC in data 15.05.2023, la NEW VISION S.R.L. trasmetteva le proprie note difensive con nota acquisita al protocollo regionale n. 249495 del 15.05.2023 in cui dichiarava quanto segue: *“l'evento del superamento è del tutto accidentale ed è dovuto al momentaneo blocco del dosatore, verificato e ripristinato il normale funzionamento in fase di verifica alle opere di manutenzione svolte alla manutenzione ordinaria degli scarichi richiesta dall'autorità ispettiva e imposti nei precedenti sopralluoghi effettuati. Pur tuttavia si ricorda che “In sede di autorizzazione allo scarico, l'autorità competente: ha fissato il limite opportuno relativo al parametro “Escherichia coli” espresso come UFC/100mL e tale parametro a differenza degli altri è un valore consigliato con un limite non superiore a 5000 UFC/100mL.” Infatti, il parametro “Escherichia coli” è presente esclusivamente nella “Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura” dell'Allegato 5, e precisamente al numero 50, con un esplicito riferimento alla presenza della nota 4), la quale dispone che: “In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/ 100 m L.” A differenza di tutti gli altri parametri per l'Escherichia coli la Tabella 3 non esplicita un valore limite, ma si limita a “consigliare” un limite non superiore ai 5000 UFC/ 100 m L. Ciò significa che, diversamente da tutti gli altri valori-limite tabellati, quello dell'“Escherichia coli” non è imposto, ma solo “consigliato” e dunque non è, di per sé, cogente e vincolante per i titolare degli scarichi e per le Pubbliche Amministrazioni competenti, come lo sono invece tutti gli altri parametri/valori-limite. Infatti, il solo superamento del parametro Escherichia Coli nelle analisi effettuate in fase di controllo è risultato un solo evento occasionale non più riscontrato nelle analisi condotte dall'azienda anche in fase di autocontrollo.”*;

- e. con comunicazione a mezzo PEC in data 19.05.2023, questa UOD trasmetteva al Comando Carabinieri NOE di Napoli e all'Arpac la nota prot.n. 260464 del 19.05.2023 in cui chiedeva le relative controdeduzioni in merito alle note difensive presentate dalla NEW VISION S.R.L.;
- f. con comunicazione a mezzo pec in data 25.05.2023 il Comando Carabinieri NOE di Napoli trasmetteva la nota prot.n. 12-3/223, acquisita al protocollo regionale n. 269913 del 25.05.2023, in cui precisava che: *“non risulta che gli organi competenti ovvero Regione, ATO e Comune di Sassinoro, abbiano fissato un limite opportuno relativo al parametro "Escherichia coli", limitandosi a richiamare la conformità o comunque il rispetto dei parametri indicati nella Tabella 3 All. 5 del D.lgs. n. 152/2006. Sebbene non vi sia un vero e proprio limite imposto ma solo "consigliato," si evidenzia che il superamento del valore in disamina, accertato dall'ARPAC, è di oltre il 500%. Sempre in relazione alle memorie difensive della NEW VISION, si precisa che all'atto del sopralluogo e prelievo acque reflue effettuati il giorno 13.12.2022, non è stato rappresentato il dichiarato momentaneo blocco del dosatore che avrebbe causato l'accidentale superamento. Di contro come rilevabile dal verbale di sopralluogo e prelievo acque reflue, sottoscritto dagli intervenuti, lo scarico è risultato non clorato;”*
- g. con comunicazione a mezzo PEC in data 29.09.2023 la NEW VISION SRL trasmetteva la nota prot.n. 464886 del 29.09.2023 riportante le verifiche analitiche in autocontrollo sui parametri oggetto di verifica ARPAC da cui emergeva il rientro del parametro Escherichia Coli;

CONSIDERATO CHE:

- a. il D.lgs. n. 152/2006 all'art. 133 comma 1 prevede che *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato (e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, commi 2 e 3), nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro....omissis”;*
- b. dal rapporto di prova dell'ARPAC n. 780 EM BN e in base a quanto previsto dal D.D. n. 242 del 24/06/2011, si evince che trattasi di superamento di un solo parametro e precisamente superamento forte del parametro Escherichia Coli;
- c. dal verbale ARPAC di sopralluogo e prelievo acque reflue risulta che la destinazione dello scarico è la pubblica fognatura;
- d. l'art. 140 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. prevede che *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi”;*
- e. il soggetto obbligato ha dato prova di aver rimosso lo stato antiggiuridico, come attestato dalla documentazione trasmessa a questa UOD in data 29.09.2023 ed acquisita al protocollo regionale al n. 464886 di pari data;
- f. per quanto riscontrabile agli atti di ufficio non risulta a carico del trasgressore una reiterazione della condotta illecita della medesima violazione;
- g. sulla base di quanto stabilito dall'art. 133 comma 1 del D.lgs. n. 152/06 e dal citato D.D. n. 242/2011 la sanzione va commisurata tra un minimo di €3.000 ed un massimo di €. 30.000 e, pertanto, tenuto conto che lo scarico finale avveniva in fognatura, può così quantificarsi:

Descrizione	Aliquote	TOTALE Infrazione
Minimo sanzione base	€ 3.000,00	
Massimo sanzione base	€ 10.000,00	
Delta (sanzione massima – sanzione minima)	€ 7.000,00	
Aliquota a superamento (lieve da 0,15 a 0,35) (moderato da 0,35 a 0,55) (forte da 0,55 a 075)	0,75	
Aliquota c (prima infrazione 0,0) (seconda infrazione 0,15) (terza o più infrazioni 0,25)	0	

Aliquota b (in caso di rimozione dello stato anti giuridico 0,30) (in caso di attenuazione dello stato anti giuridico 0,50) (in caso di non rimozione dello stato anti giuridico 1,0)	0,30	
Importo infrazione		€ 2.475,00
Maggiorazione del 10% infrazione per superamento di più parametri da sommare all'importo dell'infrazione	0	
Importo maggiorazione		0
Totale infrazione		€ 2.475,00
Spese di notifica	0	
Modalità di calcolo sanzione ex D.D. 242/2011 $[\text{minimo della sanzione base} + (\text{delta} * \text{aliquota a}) + (\text{delta} * \text{aliquota c})] * \text{aliquota b} =$ $[3.000 + (7.000 * 0,75) + (7.000 * 0)] * 0,30 = € 2.475,00$		

Poiché sulla base di quanto stabilito dall'art. 133 comma 1 del D. Lgs.152/06 e dal citato D.D. 242/2011 il minimo edittale fissato ammonta ad €3.000,00 si stabilisce che l'importo dovuto dovrà essere pari ad €. 3.000,00 (euro tremila/00).

VISTO l'ultimo comma dell'art. 140 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., riportato nell'allegato tecnico al D.D. n. 242/2011 del Dirigente del Settore 9 della AGC Ecologia, Tutela Ambiente, che recita: *“Per quanto concerne il parametro Escherichia Coli, così come previsto nelle note di cui alle tabelle dell'allegato 5 della parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà tenersi conto per l'irrogazione della sanzione dell'eventuale diverso limite previsto dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. In mancanza di tale diversa previsione, sarà applicabile il limite previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i..”*

TENUTO CONTO della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, dal Dirigente e dal Responsabile del procedimento;

VISTI

- a. la Legge 24 novembre 1981 n.689 e s.m.i.;
- b. l'art. 124 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- c. l'art.133 comma 1 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- d. l'art. 135 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- e. la D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- f. il D.D.n.242 del 24/06/2011;
- g. la D.G.R.C. n.528 del 04/10/2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Meoli e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,

DECRETA

DI ORDINARE ED INGIUNGERE, per i motivi sopra esposti, al ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, in qualità di Legale Rappresentante della ditta NEW VISION S.R.L., il pagamento della **sanzione amministrativa di € 3.000,00 (tremila/00)** da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto, per non aver rispettato i limiti di cui alla Tab 3 All. V alla parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condotta sanzionata dall'art. 133 comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii.;

COMUNICA

- Che tale importo è determinato dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dal succitato D.D. n.242 del

24/06/2011;

- Che il pagamento dovrà essere effettuato tramite la Piattaforma my pay – Pago PA, accessibile al seguente link:<https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html>- inserendo nell'apposita causale il codice tariffa 519 (SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA PARTE TERZA DEL D.LGS.152/2006 da persona giuridica/ente pubblico. – UOD 501706 Benevento).
- Che, dall'avvenuto pagamento, deve essere fornita prova entro 30 giorni dalla data della notifica, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento– Piazza Ernesto Gramazio1, che ha emanato il presente provvedimento, mediante trasmissione dell'attestazione originale di avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, avverso la presente ordinanza/ingiunzione, che costituisce Atto esecutivo ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 e s.m.i., l'interessato, entro 30 giorni dalla notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/1981 e s.m.i., l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, può richiedere la rateizzazione del pagamento a questa Amministrazione, che si riserverà di decidere in merito;
- Che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/81 e ss.mm.ii, ed anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art.49 del DPR 602/73,avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:
 - Fermo amministrativo di beni mobili registrati – veicoli, natanti, ecc. ex art. 86 DPR 602/73;
 - Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 DPR 602/73;
 - Pignoramento di fitti e pigioni ex art. 72 DPR 602/73;
 - Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73Pignoramento mobiliare ex art. 73 comma 1 e 1 bis DPR 602/73;
 - Pignoramento di crediti verso la Pubblica amministrazione ex art. 75 DPR 602/73;
 - Pignoramento immobiliare nelle modalità e secondo i limiti dell'art. 76 DPR 602/73;
 - Anche nelle modalità previste dal già citato R.D. 14/04/1910 n. 639 e le su citate disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ove compatibili, così come previsto dal D.L. 70/2011 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 1 c. 544 della L. 228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico.

MODALITA' DI NOTIFICA

La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo pec.

La notifica del presente atto viene, altresì, effettuata a mezzo pec al Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale Nucleo Operativo Ecologico Napoli, quale organo che ha accertato la violazione, nonché all'ARPAC di Benevento.

Si dispone di trasmettere copia del presente decreto, per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché nella apposita sez. "Casa di vetro" del sito Web per regionale.

Ing. Michele RAMPONE